



COMUNE DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO AVVOCATURA CIVICA

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 137/2013
Integrato con atto di Giunta Comunale n. 19 del 23.03.2015
Integrato con atto di Commissario Straordinario n. 31 del 19.11.2015

CITTA' DI CASORIA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA

Art. 1 – Il Servizio

1. L'Avvocatura Civica dell'Amministrazione comunale di Casoria è posta in posizione di Staff del Segretario Generale.
2. L'Avvocatura Civica provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Casoria secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Civica è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2 - Compiti

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Ente nelle controversie in cui è parte il Comune di Casoria spettano all'Avvocatura Civica.
2. All'Avvocatura Civica sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, l'Avvocatura Civica rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili, anche nella materia del lavoro, e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative, ed anche, occasionalmente, tributarie, e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.
4. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori Foro, sono realizzate in virtù delle procure – speciali e/o generali - alle liti rilasciate ai Legali dell'Avvocatura, ovvero, nei casi previsti dalla Legge, in forza di determinazione del Dirigente di Settore competente, o, per esso ove previsto, del Funzionario P.O. Responsabile del Servizio.
5. Il mandato, conferito ai Legali stessi, comprende il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.
6. Gli avvocati dell'Avvocatura Civica esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Art. 3 - Ulteriori attività

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla tariffa professionale, di cui ai decreti ministeriali 5 ottobre 1994, n. 585 e 8 aprile 2004, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.
2. I componenti avvocati dell'Avvocatura svolgono anche le seguenti attività di assistenza legale:
 - esaminano i progetti di regolamento redatti dai Settori o Servizi;
 - predispongono transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori o Servizi interessati, o esprimono pareri sugli atti di transazione redatti;
 - prestano collaborazione con i Settori o Servizi comunali interessati, nella redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità;
 - suggeriscono l'adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti, che possano determinare l'insorgere di una lite.
3. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'Avvocatura Civica su richiesta scritta di Sindaco, di Assessore o Dirigente, formulata anche via e-mail.

Salvo motivate eccezioni, i pareri scritti non devono essere qualificati come riservati e possono essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati.

4. In caso di urgenza, l'assistenza legale può essere fornita anche verbalmente, con le modalità ed i tempi concordati tra le parti.

Art. 4 – Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014 l'assegnazione degli 'affari contenziosi' avviene, a cura dell'Avvocato Dirigente o Coordinatore secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale, con criterio rotativo.

Con adeguata motivazione l'Avvocato Coordinatore *-primus inter pares* anche se di qualifica dirigenziale-può assegnare direttamente specifiche fattispecie, ovvero avocare a sé la cura.

In via generale, è comunque preferibile che tutti i Legali dell'Ente assumano contemporaneamente la difesa dell'Ente in tutte le cause, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, fermo restando che, nel caso di difesa congiunta di due o più di essi, sarà sempre dovuto un compenso unico.

L'Avvocato Coordinatore può, comunque, co-firmare tutti gli atti dei legali dell'Ente.

Art. 5 - I compensi professionali

1. I compensi professionali sono erogati, al lordo degli oneri a carico dell'ente, in favore dei professionisti dell'avvocatura comunale in virtù dell'attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a gli organi di giurisdizione ordinaria civile, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata.
2. I compensi professionali sono erogati in favore degli avvocati comunali in caso di sentenza favorevole all'ente così come stabilito dall'art. 9 del D.L. n. 90 /2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 /2014.

In particolare, per sentenza favorevole è da intendersi:

- a) Il provvedimento giudiziale che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'amministrazione comunale (a mero titolo esemplificativo: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di inammissibilità di improcedibilità.
 - b) Il provvedimento giudiziale, che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e /o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il comune anche solo parziale, ossia nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative.
3. Ai fini dell'erogazione dei compensi il Comune di Casoria si atterrà ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014 e successiva legge di conversione.
 4. Nell'ipotesi di sentenze favorevoli al Comune di Casoria i quali pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute dall'amministrazione, i compensi da corrispondere ai professionisti dell'avvocatura comunale sono quelli liquidati in tali provvedimenti. A tali importi viene applicata una riduzione di natura forfettaria pari al 10% . Tali riduzione saranno trattenute dal Comune di Casoria a titolo di spese sostenute dall'ente ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L.90/20014. L'erogazione dei suddetti compensi potrà avvenire solo nel caso di effettivo recupero delle somme .
 5. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli al Comune di Casoria che prevedono la compensazione delle spese, ai professionisti verrà erogato un compenso pari a quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, con una riduzione pari al 50 % del parametro di riferimento "medio" e comunque nel limite massimo di cui all'art. 9, commi 6 e 7 del D.L. 90/2014. Il Calcolo del compenso avverrà sulla base dell'attività effettivamente prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all'uopo predisposta a conclusione delle controversie. Nella predetta notula, predisposta sulla base delle voci di cui al richiamato D.M. dovranno essere riportati solo i costi concernenti le prestazioni professionali rese, con esclusione delle spese forfettarie.

6. In ogni caso, così come previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. 90/2014 , i compensi professionali corrisposti ai professionisti, ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto articolo, non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico annuo lordo di ciascuno di essi
7. L'avvocato Dirigente o Coordinatore predisporrà il conseguente atto di liquidazione.
8. Per Tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014.
9. Come da concertazione esperita con le OO.SS. in data 3/12/2013, della quale si è dato atto con la deliberazione giunta n. 137/2013, la corresponsione dei compensi professionali dovuti a favore dei legali dipendenti di cui al presente regolamento non esclude il contemporaneo affidamento ai medesimi soggetti d'incarichi dirigenziali e posizioni organizzative di cui all'art. 10 del CCNL del 31/3/99. La retribuzione di risultato ove dovuta a ciascun dipendente Avvocato è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi, come segue: fino ad € 40.000,00: 100% della retribuzione di risultato conseguita; oltre € 40.000,00 e fino ad € 60.000,00: 60% della retribuzione di risultato conseguita; oltre € 60.000,00: 30% della retribuzione di risultato conseguita.

Art. 6 – Utilizzo di professionalità esterne

1. L'utilizzo di professionalità esterne ha carattere eccezionale, e consentita soltanto in presenza delle seguenti condizioni, da ritenersi tutte simultaneamente richieste: a) complessità e straordinarietà dei problemi da risolvere, tali da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione; b) assenza di un'apposita struttura organizzativa della P.A. – ovvero acclarata insufficienza della stessa, alla quale possa essere demandata l'attività in considerazione; c) svolgimento da parte del consulente di un incarico non continuativo, determinato e non particolarmente gravoso sul piano finanziario.
2. Nell'ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, il compenso, unitario, ad essi spettante, viene così suddiviso: il 70% al Legale esterno ed il restante 30% ai Legali componenti l'Avvocatura civica.
3. ¹ *Quando sussista la necessità che gli interessi del Comune debbano essere tutelati in una quantità di giudizi tale da non consentire la materiale, costante presenza in udienza dei Legali dell'Avvocatura civica, anche a ragione della diversa dislocazione sul territorio regionale degli uffici giudiziari competenti, l'Ente può fare ricorso a sostituti in udienza ricorrendo ad avvocati iscritti all'Albo, mediante incarichi professionali, finalizzati a favorire l'esperienza di giovani avvocati all'interno dell'Avvocatura Civica. I sostituti in udienza sono individuati tra avvocati iscritti all'Albo, previo avviso di selezione pubblica, anche previa valutazione di professionalità interne all'Ente, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune, nonché su quello dell'Ordine degli avvocati competente per territorio; l'avviso prevede la durata dell'incarico, i contenuti e le modalità del suo svolgimento, l'ammontare del compenso che va determinato con precisione e proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione.*
4. *Gli eventuali compensi professionali ("propine"), spettanti ai legali dell'Avvocatura civica in conseguenza dell'esito favorevole di giudizi la cui presenza in udienza sia stata delegata ad uno o più sostituti in udienza, sono ridotti ad un terzo di quanto stabilito dal Regolamento dell'Avvocatura civica. A tal fine, gli avvocati dell'Ente, in fase di predisposizione dell'apposita notula di pagamento, rilasciano dichiarazione sostitutiva in tal senso.*

Art. 7 – Pratica forense

Presso l'Avvocatura comunale è consentito lo svolgimento della pratica forense, nei termini e con le modalità stabiliti nell'apposito Regolamento.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente, purché siano compatibili con l'Ordinamento dell'Avvocatura civica.

¹ inserito con provvedimento del Commissario Straordinario n. 31 del 19.11.2015